

Emendamenti al "Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione"


Massimo Riva <riva_massimo@hotmail.com>

mar 03/05/2016 11.51

Posta in arrivo

A: Segreteria Generale - Lecco <segreteria.generale@comune.lecco.it>;

Cc: Anghileri Alberto <alanghi53@gmail.com>; Alberto Negrini <negrini.sindaco@gmail.com>;



1 allegato (324 KB)

Emendamenti Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione.pdf;


Buongiorno,

si allegano gli emendamenti al **"Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione"** a firma dei Consiglieri Riva - Anghileri - Negrini.

Io firmo elettronicamente la proposta. I Consiglieri Anghileri e Negrini (che ci leggono in copia) passeranno in Segreteria Generale a firmare il cartaceo allegato.

Prego inoltrare copia della proposta a tutti i Sigg.ri Capigruppo.

Grazie della collaborazione,
Consigliere Massimo Riva



Si ATTESTA CHE LA PROPOSTA DA IL
È PERVENUTA DAL CONS. RIVA.

Figi Palino

Emendamenti al "Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione"

Art. 2 (Definizioni)

1° Emendamento

Lettera c) Cittadini attivi

Aggiungere dopo "...ai sensi del presente regolamento", **solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.**

2° Emendamento

Lettera d) Proposta di collaborazione

Aggiungere dopo "...di cui al precedente art. 1", **a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.**

3° Emendamento

Lettera l) Rete Civica

Aggiungere dopo "...recupero e gestione proposti o realizzati", **oltre che per percorsi interattivi e di condivisione.**

4° Emendamento

Aggiungere lettera:

m) Medium civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica – per la raccolta, la valutazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini

Art. 3 (Principi generali)

5° Emendamento

Lettera a) Fiducia reciproca

Aggiungere: **ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica prima di "... i rapporti tra l'Amministrazione comunale".**

6° Emendamento

Aggiungere lettera:

f) Inclusività ed apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

Art. 4 (I cittadini attivi)

7° Emendamento

Aggiungere punto:

5. Incompatibilità: gli interventi di cui al punto 1. del presente articolo non possono essere proposti da associazioni con all'interno componenti del consiglio comunale, almeno nel direttivo, ed emanazione, derivazione o riconducibili a partiti politici.

Art. 5 (Patto di collaborazione)

8° Emendamento

ELIMINARE "può" e modificare DEFINIRE Con DEFINISCE

Punto 3: ... *può definire in particolare;*, modificare come segue: **...definisce in particolare:**

9° Emendamento

Aggiungere lettera:

n) devono essere assicurati i volontari e con comprovata copertura Inail e successive rendicontazioni figurative Inps e oneri accessori, il personale dipendente che presta lavoro all'opera o inerente al patto di corresponsabilità

10° Emendamento

Aggiungere lettera:

o) le misure di pubblicità del Patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione

11° Emendamento

Aggiungere punto e lettera:

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

a) il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

12° Emendamento

Aggiungere al punto 4, lettera:

**b) il Comune può valutare, a propria discrezione, di provvedere in sostituzione all'obbligo dei cittadini attivi di sottoscrivere apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nonché per gli infortuni sul lavoro in favore dei cittadini che partecipano al "baratto amministrativo".
Per quanto attiene alle Associazioni le stesse dovranno provvedere, a propria cura, agli adempimenti assicurativi necessari.**

Art. 7 (Interventi ammissibili)

13° Emendamento

Aggiungere al punto 5:

Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

14° Emendamento

Aggiungere punto:

6. I progetti devono avere un dettagliato piano dei costi e del capitolato e precisi e puntuali preventivi economici che ne possano evidenziare e canalizzare i corretti adempimenti amministrativi in termini di assegnazione dei lavori. Tale preventivo non può scostarsi, in crescita di oltre il 10% sempre che tale scostamento non faccia comunque superare le soglie di obblighi amministrativi in tema di appalti.

Art. 8 (Gestione. Pubblicazione e approvazione delle proposte di collaborazione)

15° Emendamento

Aggiungere punto:

7. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione dei beni mobili e immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

Art. 9 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

16° Emendamento

Aggiungere punto:

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente e gratuitamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 12 (rendicontazione delle attività di collaborazione)

17° Emendamento

Punto 3.

SOSTITUIRE "può" con DEVE

ossia "la rendicontazione deve contenere informazioni relative a ... "

18° Emendamento

Aggiungere punto:

6. La rendicontazione deve essere fornita anche nel corso dello svolgimento dell'opera. Le somme raccolte devono essere tutte tracciabili, ossia con bonifico, assegni o estratti conto completi per donazioni online o, in subordine, ricevute nominative rilasciate all'atto della donazione. Devono altresì essere poi prodotte le fatture emesse a carico ed i bonifici di pagamento.

19° Emendamento

Aggiungere punto:

7. E' fatto divieto di raccogliere denari da sponsor non etici (es: produttori di tabacchi, operatori del settore gioco azzardo, produttori di alcolici, produttori di armi). Il divieto è esteso alle aziende aventi appalti pubblici aperti con il comune.

20° Emendamento

Aggiungere articolo:

Art. 19 (Ruolo delle scuole)

Fatto salvo il consenso dei Dirigenti Scolastici, del Rettore Universitario e degli organi preposti:

a) il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole in ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione. Il Comune collabora con le scuole e con il Politecnico per l'organizzazione di interventi formativi, tecnici, teorici e pratici,

b) i patti di collaborazione con le scuole e il Politecnico possono prevedere, ed essere propedeutici ed incentivanti, per l'impegno volontario degli studenti in azioni di affiancamento o autonome di cura, rigenerazione dei beni comuni anche al fine che questi vengano valutati per la maturazione di crediti curriculari.

21° Emendamento

Aggiungere articolo:

Art. 20 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.


2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;


b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione precedentemente autorizzate.

Consiglieri proponenti:

Massimo Riva



Alberto Anghileri



Alberto Negrini



Comune di Lecco

Id n. 34368 /EP/AP

Area 2: Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi, patrimonio comunale

Area6: Governo del territorio, opere pubbliche e decoro urbano

OGGETTO: parere di regolarità tecnica su emendamenti prot. n. 33513 del 04.05.2016 al "Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione" Riva - Anghileri - Negrini presentato dai Consiglieri Massimo Riva, Alberto Anghileri ed Alberto Negrini

Ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 267/2000 si esprime:

- favorevole riguardo agli emendamenti n. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19;
- non favorevole, limitatamente all'inciso "anche al fine che questi vengano valutati per la maturazione di crediti curriculari" per l'emendamento n. 20, in quanto facoltà non riservata al Comune;
- non favorevole per i seguenti emendamenti:
 - n. 1, in quanto di difficile valutazione ed in contrasto con alcuni articoli successivi, in particolare art. 6;
 - n. 6, appare impossibile poter garantire "in qualsiasi momento" che altri cittadini possano aggregarsi alle attività; inoltre, si precisa che, sottoscrivendo un patto di collaborazione, è solo in quella sede che può essere individuato il contraente (soggetti singoli o associati) su cui ricadono le disposizione ivi prescritte;
 - n. 9, contrasta con l'inciso del comma 3 dell'art. 5, il quale recita "definisce in particolare";
 - n. 21, contrasta con la riserva di legge in merito alle esenzioni sui tributi e tale facoltà andrebbe, nel caso, inserita nel regolamento di specie (TOSAP e/o canone patrimoniale). Per altro dall'esame dei citati regolamenti non emergerebbero particolari agevolazioni e/o esenzioni.

Si segnala, infine, che gli emendamenti n. 20 e n. 21 parlano di articoli n. 19 e 20, mentre la proposta in esame termina con l'art. 17.

Lecco, 06.05.2016

IL DIRETTORE DELL'AREA 6
Andrea Pozzi

IL DIRETTORE DELL'AREA 2
Enrico Pecoroni

